



STATUTO
della
FONDAZIONE MARIO DIANA ETS

*Approvato in sede di costituzione della Fondazione il 13/06/2013
Modificato con atto del Notaio Paolo Provitera il 29/04/2026*

Art. 1

Costituzione - Natura giuridica - Denominazione - Sede

1.1 È costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE MARIO DIANA" con sede legale in Caserta. Il trasferimento di sede, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.

1.2 La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

1.3 La Fondazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e non può svolgere attività diverse da quelle infra menzionate, eccetto quelle ad esse direttamente connesse, come meglio precisato agli artt. 3 e 5 del presente Statuto. Essa non ha scopo di lucro e non può distribuire utili e avanzi di gestione che saranno impiegati per la realizzazione di attività istituzionali. 1.4 A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) la Fondazione ha assunto la denominazione "Fondazione Mario Diana ETS" e ne fa uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2

Sedi operative, Delegazioni ed Uffici

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto agli scopi della Fondazione stessa.

Art. 3

Scopi e attività

3.1 La Fondazione si ispira ai principi sanciti negli articoli 2, 3, 9 e 41 della Costituzione italiana, quale ente votato alla promozione dell'economia circolare e dello sviluppo sostenibile, mantenendo così viva la memoria di Mario Diana, imprenditore e vittima innocente della criminalità organizzata.

3.2 Le attività di cui al presente articolo verranno svolte nel rispetto dei principi di sostenibilità, responsabilità ambientale, riduzione dell'impatto ecologico e promozione della dignità della persona, contribuendo, ove possibile, a processi di rigenerazione e risanamento dei territori e delle comunità.

3.3 La Fondazione, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 117/2017, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- e) formazione universitaria e post-universitaria;
- f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- i) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- j) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- k) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- l) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;

- m) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro;
- n) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- o) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- p) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- q) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- r) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- s) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse, promozione delle pari opportunità e delle iniziative

di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale;

- t) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3.4 Inoltre, per la realizzazione delle sue finalità, la Fondazione potrà:

- istituire centri studi e/o osservatori sull'Economia Circolare, in partnership con soggetti pubblici e privati, università, centri di ricerca, enti, organismi e imprese, a livello nazionale e internazionale, anche mediante lo sviluppo di reti, partenariati e forme di collaborazione strutturate. Tali centri operano quale struttura permanente interna, priva di autonoma soggettività giuridica, finalizzata alla raccolta, elaborazione e analisi di dati, informazioni e indicatori relativi allo sviluppo dell'economia circolare, nonché alla redazione e diffusione di studi, rapporti, pubblicazioni e documenti tecnici e all'organizzazione di convegni, seminari, workshop ed eventi divulgativi;
- svolgere attività di formazione e assistenza in favore di soggetti pubblici e privati, in coerenza con le proprie finalità istituzionali, mediante la progettazione e l'applicazione di pratiche di economia circolare, per accelerare la transizione da modelli economici lineari a modelli rigenerativi
- promuovere o realizzare, anche in partenariato, progetti di rigenerazione territoriale, recupero ambientale e valorizzazione dei beni comuni.

3.5 La Fondazione può sottoscrivere accordi convenzioni o altre forme di collaborazione con soggetti terzi per il perseguimento dei suoi fini statutari e per la realizzazione delle sue attività. Può partecipare, da sola o in rete, a bandi Europei, Nazionali o Regionali.

3.5 La Fondazione si impegna a realizzare un evento annuale di alto valore artistico, sociale e culturale in memoria di Mario Diana.

Art. 4

Servizi

4.1 La Fondazione, in coerenza con i propri scopi statutari, eroga i servizi individuati e programmati, prevalentemente facendo ricorso alle prestazioni dei Fondatori e Partecipanti appositamente selezionati, che diano garanzia di appropriati livelli di qualità, efficienza ed efficacia nelle prestazioni secondo standard definiti dagli Organi della Fondazione.

4.2 Agli Organi della Fondazione è consentito individuare settori di intervento e di attività nonché istituire fondi destinati ad attività di sostegno alle povertà, che possono essere gestiti in forma diretta.

Art. 5

Attività direttamente connesse

La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate negli scopi di cui all'articolo 3 del presente Statuto, ad eccezione di quelle direttamente connesse ovvero, a titolo esemplificativo:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto e convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi di cui all'articolo 3 del presente Statuto.

Art. 6

Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Art. 7

Patrimonio

Il Patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro, o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori e dai Partecipanti;

- dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli provenienti da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie e quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Indirizzo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al Patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Tutti detti apporti sono da imputarsi a patrimonio sempreché in sede di erogazione non siano espressamente destinati al fondo di gestione.

Art. 8

Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione, destinato al funzionamento della Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi, è composto:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate ad incrementare il Patrimonio e il fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori, dai Partecipanti e dai Sostenitori;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Art. 9

Esercizio Finanziario

9.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di novembre di ciascun anno il Consiglio di Indirizzo approva, su proposta del Consiglio di Gestione, i documenti programmatici previsionali per l'esercizio successivo "Bilancio Economico di previsione". Il Consiglio di Indirizzo approva, entro il 30 aprile di ciascun anno, su proposta del Consiglio di Gestione, il Bilancio Consuntivo dell'esercizio precedente.

9.2 Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre ed assumere obbligazioni nei limiti delle risorse disponibili e del Bilancio approvato per l'attuazione degli obiettivi e programmi approvati.

9.3 Le obbligazioni, direttamente contratte dal rappresentante legale della Fondazione o da altri membri della fondazione muniti di delega, non possono eccedere le risorse disponibili.

9.4 Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

9.5 È vietata anche in modo indiretto la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 10

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- FONDATORI;
- PARTECIPANTI;
- SOSTENITORI;
- ONORARI.

Art. 11

Fondatori

11.1 Sono Fondatori originari coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale:

- D&D HOLDING S.r.l.;
- Cirillo Antonietta;
- Diana Antonio;
- Diana Nicola;
- Diana Teresa;
- Diana Luisa.

11.2 I Fondatori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento, ove emanato.

Art. 12

Partecipanti

12.1 Sono Membri Partecipanti della Fondazione, permanenti o temporanei, nominati tali con delibera inappellabile adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che successivamente alla costituzione contribuiscono al Fondo di Dotazione o anche al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro, servizi, beni mobili o immobili, anche annualmente, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal regolamento predisposto dal Consiglio di Gestione e deliberato dal Consiglio di Indirizzo.

12.2 I Membri Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

12.3 La qualifica di Membri Partecipanti temporanei dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o il servizio è stato reso.

12.4 I Membri Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento.

Art. 13

Sostenitori

13.1 Possono ottenere la qualifica di Sostenitore le persone fisiche che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi, mediante la prestazione di un servizio di volontariato, con un'attività professionale continuativa o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita dal regolamento predisposto dal Consiglio di Gestione e deliberato dal Consiglio di Indirizzo.

13.2 La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale la prestazione o l'attività è stata regolarmente eseguita. Il regolamento può prevedere casi nei quali la qualifica di Sostenitore diventa permanente.

13.3 I Sostenitori sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di Gestione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

13.4 I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento

Art. 14

Membri Onorari

Sono Membri Onorari della Fondazione, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che si siano distinti in campo sociale, scientifico, culturale, artistico, o che, comunque, contribuiscano con la loro partecipazione ad arricchire il prestigio della Fondazione e ad agevolarne il raggiungimento degli scopi.

Art. 15

Esclusione e Recesso

15.1 Il Consiglio di Indirizzo, su proposta del Consiglio di Gestione e sentito il parere dell'Organo di controllo, in apposita sessione, decide con le maggioranze di cui al successivo articolo 19 e nel rispetto del principio di proporzionalità e gradualità, l'esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- inadempimento dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali.

15.2 Nel caso di Partecipanti costituiti da enti o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali;
- variazione della partecipazione di controllo sia diretta che indiretta dell'ente o della società fatta salva l'approvazione della maggioranza dei Fondatori.

15.3 Nel caso di soci Partecipanti a matrice operativa (affidatari dei servizi) selezionati mediante procedure di cui al primo comma dell'art. 12 del presente Statuto, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- al verificarsi di gravi e persistenti carenze quali - quantitative nell'effettuazione dei Servizi, interventi ed attività affidate;
- al verificarsi di gravi danni, anche di immagine, alla Fondazione derivanti dalla responsabilità operative e di governance affidate al socio partecipante;
- la perdita, anche di uno solo, dei requisiti previsti nella procedura che comprometta l'erogazione delle prestazioni affidate;
- al sopraggiungere di disposizioni normative che non consentano il proseguimento del rapporto fondativo e contrattuale.

15.4 I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

15.5 La perdita della qualificazione di Partecipante comporta automaticamente la perdita dei diritti di rappresentatività all'interno degli Organi della Fondazione.

Art. 16

Organi della Fondazione

16.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Indirizzo;
- il Consiglio di Gestione;
- il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione, ove nominato;
- l'Assemblea dei Sostenitori, ove questi siano presenti;

- Comitato scientifico, ove istituito;
- il Segretario Generale, ove nominato;
- l'Organo di controllo.

16.2 Tutte le cariche sono gratuite ad eccezione dell'Organo di controllo, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

16.3 Il Consiglio di Indirizzo ha facoltà di derogare al principio della gratuità per uno o più membri del Consiglio di Gestione.

16.4 I componenti degli organi della Fondazione devono agire nell'interesse esclusivo della stessa ed evitare situazioni di conflitto di interessi. In caso di conflitto, anche potenziale, sono tenuti a darne comunicazione e ad astenersi dalle deliberazioni.

16.5 Gli organi della Fondazione operano nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, responsabilità sociale e buona governance (ESG), promuovendo trasparenza, partecipazione e responsabilità.

Art. 17

Consiglio di Indirizzo

17.1 Il Consiglio di Indirizzo è composto dai rappresentanti dei Fondatori e da ciascun Membro Partecipante ammesso successivamente alla costituzione della Fondazione. Per i Fondatori e i Membri Partecipanti che non siano persone fisiche i loro rappresentanti sono nominati dagli Enti in base alle regole vigenti in materia presso le rispettive organizzazioni.

17.2 Il Consiglio di Indirizzo è distinto in due categorie:

- a)- i Fondatori;
- b)- i Membri Partecipanti.

17.3 Nel rispetto dei principi di partecipazione e pluralismo, la Fondazione promuove un equilibrio tra le componenti dei Fondatori e dei Partecipanti.

17.4 Quando i Partecipanti superano il numero di quattro (4) membri a ciascuna categoria viene attribuito un numero di voti elettorali pari al 50% (cinquanta per cento) del totale dei voti spettanti complessivamente al Consiglio (voto ponderato). Le modalità di esercizio di tale voto ponderato sono definite con apposito regolamento. I voti elettorali spettanti ai Fondatori e ai Membri Partecipanti vengono rispettivamente ripartiti in parti uguali fra gli stessi.

In caso di parità prevale il voto della maggioranza espressa dalla categoria dei fondatori. Per la categoria dei Fondatori in caso di parità prevale il voto del Presidente se appartenente al Consiglio di Indirizzo oppure del fondatore persona fisica più anziano.

17.5 Il voto segreto non è ammesso, salvo deliberazione diversa, adeguatamente motivata.

17.6 Qualora non siano stati ammessi Membri Partecipanti il Consiglio di Indirizzo è composto dai soli Fondatori.

17.7 Il Presidente può individuare invitati, anche permanenti, alle riunioni del Consiglio, che vi partecipano con funzione consultiva e senza diritto di voto, scegliendoli tra soggetti che reputi di utilità e prestigio per la vita della Fondazione.

17.8 Il membro del Consiglio di Indirizzo che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

17.9 I Fondatori Cirillo Antonietta, Teresa Diana, Antonio Diana, Nicola Diana e Luisa Diana hanno diritto di nominare ciascuno, quando lo riterranno opportuno, con atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero mediante disposizione testamentaria, un consigliere che si sostituisca ad essi, previo gradimento del Consiglio di Indirizzo. La detta facoltà di nominare un sostituto, con le modalità sopra indicate, spetterà anche a ciascun soggetto nominato dalle persone sopra indicate, e di seguito tale facoltà spetterà a tutti i successivi nominati. La nomina avrà efficacia dalla comunicazione al Consiglio di Indirizzo mediante deposito di copia dell'atto di nomina o della pubblicazione del testamento contenente la nomina. I Fondatori così come sopra indicati restano in carico fino a quando non intervengano ragioni ostative, quali decesso, impossibilità oggettiva a svolgere la propria carica, ovvero dimissioni. I restanti Fondatori, in tali ipotesi, in assenza di preventiva designazione del sostituto, con le modalità sopra indicate, possono provvedere alla sostituzione per cooptazione scegliendo persone di elevato profilo intellettuale e culturale, dotate altresì di elevato spessore morale.

17.10 Il Consiglio di Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di gestione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. In particolare provvede a:

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività dell'Ente;
- nominare i membri del Consiglio di Gestione, il cui Presidente assume la legale rappresentanza della Fondazione;
- nominare il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario generale della Fondazione, con facoltà di sceglierli tra persone esterne allo stesso Consiglio di Indirizzo.
- individuare su proposta del Consiglio di Gestione, gli ambiti di intervento ed i servizi di cui all'art. 3, 4 e 5 del presente Statuto;
- approvare su proposta del Consiglio di Gestione il Regolamento relativo ai criteri per assumere la qualifica di partecipante, sostenitore;
- nominare o escludere su proposta del Consiglio di Gestione i Membri Partecipanti;
- approvare i documenti programmatici previsionali per l'esercizio successivo ed il bilancio d'esercizio predisposti dal Consiglio di Gestione;
- istituire, ove opportuno, il Comitato scientifico della Fondazione, ai sensi dell'art. 22 del presente statuto, su proposta e su indicazione del Consiglio di Gestione;
- nominare l'Organo di controllo collegiale o il membro monocratico;

- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

17.11 Il Consiglio di Indirizzo nomina un suo Presidente e Vice Presidente. Le riunioni sono convocate dal Presidente o dal Vice Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 2/5 dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza la convocazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata non prima della stessa ora del giorno successivo della prima convocazione. Le riunioni sono presiedute da colui che le ha convocate.

17.12 Il Presidente - qualora questi non faccia parte del Consiglio di Indirizzo - ed il Segretario Generale della Fondazione, partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Indirizzo. Il verbale, redatto dal Segretario Generale è firmato da chi presiede il Consiglio e dal Segretario medesimo.

17.13 Le riunioni del Consiglio di Indirizzo possono tenersi tramite mezzi di audio video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi detti requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario della riunione.

Art. 18

Consiglio di Gestione

18.1 Il Consiglio di Gestione è nominato dal Consiglio d'Indirizzo ed è composto da tre a undici membri di cui uno è il Presidente della Fondazione, nominato dal Consiglio di Indirizzo. In ogni caso la composizione del Consiglio di Gestione sarà la seguente. In caso di tre membri: uno sarà il Presidente della Fondazione, uno in rappresentanza dei Fondatori e, se presenti, uno in rappresentanza dei Partecipanti. In caso di cinque membri: uno sarà il Presidente, tre in rappresentanza dei Fondatori e uno in rappresentanza dei Partecipanti. Nel caso di sette, nove e undici membri: uno sarà il Presidente, due in rappresentanza dei Partecipanti ed i restanti in rappresentanza dei Fondatori.

18.2 I membri del Consiglio di Gestione restano in carica fino all'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili.

18.3 il Vice Presidente della Fondazione nominato dal Consiglio di Indirizzo fa parte del Consiglio di Gestione.

18.4 Il Consiglio è validamente costituito se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti il voto espresso dal Presidente o dal suo sostituto in sede di riunione, vale doppio.

18.5 Il Consiglio di Gestione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e dei Bilanci approvati dal Consiglio di Indirizzo. In particolare il Consiglio di Gestione provvede a:

- predisporre i programmi previsionali e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- individuare gli ambiti di intervento ed i servizi da proporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;
- redigere i regolamenti relativi all'organizzazione e funzionamento della Fondazione;
- ammettere i Membri Sostenitori che ne facciano richiesta;
- proporre al Consiglio di Indirizzo l'istituzione, ove opportuna, del Comitato scientifico della Fondazione, ai sensi dell'art. 22 del presente statuto, indicando anche i membri;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- predisporre le proposte di documenti programmatici previsionali per l'esercizio successivo e del bilancio d'esercizio da sottoporre al consiglio di indirizzo per l'approvazione
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata.

Per una migliore efficacia nella gestione il Consiglio di Gestione può delegare parte dei propri compiti ad alcuni dei suoi membri. Può nominare un Direttore operativo scelto tra i suoi membri o tra persone esterne ad esso.

18.6 Il Consiglio di Gestione è convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

18.7 Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o in subordine da membro designato dal Presidente.

18.8 Il Segretario Generale redige verbale delle riunioni.

18.9 Le riunioni del Consiglio di Gestione possono tenersi tramite mezzi di audio video conferenza nel rispetto delle condizioni riportate nell'art. 17.

Art. 19

Presidente della Fondazione

19.1 Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio di Gestione e se membro del Consiglio di Indirizzo presiede anche quest'ultimo organo. Il Presidente resta in carica sino all'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere confermato.

19.2 Il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Tali compiti possono essere delegati al Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente egli è sostituito dal Vice Presidente.

19.3 Al Presidente è conferita la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa, o giurisdizionale.

19.4 Il Presidente, nei limiti dei poteri spettanti agli altri organi, ha piena autonomia decisionale, poteri di firma e di delega nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati dal Consiglio di Indirizzo della medesima.

Art. 20

Segretario Generale

20.1 Il Segretario Generale, è nominato dal Consiglio di Indirizzo, resta in carica sino all'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina ed è rinnovabile.

20.2 Il Segretario Generale è responsabile operativo della Fondazione, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Indirizzo, ove svolge la funzione di segretario.

20.3 Il Segretario Generale è membro di diritto del Consiglio di Gestione. Opera in attuazione delle direttive degli organi di governo. Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché all'organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione e procedendo alla verifica dei risultati;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo, nonché agli atti del Presidente;
- cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'Indirizzo e del Consiglio di Gestione;
- predispone budget previsionali;
- nomina esperti per settori di intervento ovvero comitati tecnici.

Art. 21

Assemblea dei sostenitori

21.1 L'Assemblea dei Sostenitori è costituita quando siano presenti almeno tre Membri Sostenitori di cui all'art. 13.

21.2 Spetta all'Assemblea dei Sostenitori formulare e sottoporre al Consiglio di Gestione pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione.

21.3 L'Assemblea dei Sostenitori è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente della Fondazione, ovvero ogni qualvolta ne ravvisi la necessità ad istanza di almeno la metà dei componenti.

21.4 L'Assemblea è presieduta, senza diritto di voto, dal Presidente della Fondazione, che provvede alla sua convocazione senza avvalersi di formalità particolari, se non l'utilizzazione di mezzi idonei all'informazione di tutti i membri.

21.5 Le riunioni possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, sempreché siano rispettate le modalità e le condizioni previste dal precedente articolo 17, ultimo comma, del presente Statuto

Art. 22

Comitato scientifico

22.1 Il Comitato scientifico, ove istituito, è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Indirizzo, su proposta del Consiglio di Gestione tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie d'interesse della Fondazione.

22.2 Il Comitato scientifico formula, in collaborazione con il Consiglio di Gestione, pareri e proposte in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Gestione o il Consiglio di Indirizzo ne richiedano espressamente il parere per definire la strategia culturale della Fondazione. Ciascun membro il Comitato scientifico resta in carica per il tempo stabilito all'atto della sua nomina, salvo revoca o dimissioni.

22.3 Il Comitato scientifico si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione. In ogni ipotesi di mancanza od impedimento del Presidente, il Comitato scientifico è convocato dal Vice Presidente. Il Consiglio di Gestione può individuare, all'interno del Comitato scientifico, uno o più Comitati Scientifici determinandone compiti e funzionamento all'atto dell'istituzione.

22.4 Alle riunioni del Comitato scientifico partecipa il Presidente e/o il Vice Presidente della Fondazione mentre il Segretario Generale curerà la redazione del verbale.

22.5 Le riunioni del Comitato scientifico possono tenersi tramite mezzi di audio video conferenza nel rispetto delle condizioni riportate nell'art. 17.

Art. 23

Rappresentanza di genere

Nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne, nella composizione del Consiglio di Gestione e del Comitato scientifico, deve essere garantita la presenza del genere meno rappresentato nella misura di almeno un quinto.

Art. 24

Organo di controllo

24.1 L'Organo di controllo collegiale previsto dal Codice del Terzo Settore (d.lgs. n. 117/2017), ove non si opti per l'organo monocratico, è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Indirizzo, che nomina altresì il Presidente e dura in carica tre anni.

24.2 I membri dell'Organo di controllo devono essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti ed essere iscritti nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

24.3 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione e attesta che il bilancio sociale (nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio di Amministrazione) sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 117/2017 e s.m.i..

24.4 Nei casi previsti dal d.lgs. n. 117/2017 o laddove ritenuto opportuno, l'Organo di controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti; in tal caso:

- esercita il controllo contabile e verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto gestionale nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture siano conformi alle norme che lo disciplinano;
- esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto gestionale nei casi in cui sia prevista la relativa redazione;
- verifica la corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.

24.5 I membri dell'Organo di controllo possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Essi possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere notizie su questioni generali o specifiche.

Art. 25

Scioglimento ed estinzione

25.1 Oltre che nei casi previsti dal Codice Civile (art. 27 e 28) e dal CTS (art. 49), la Fondazione può essere sciolta, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9 e 21 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, su proposta del Consiglio di Gestione, con deliberazione unanime del Consiglio di Indirizzo, che nomina il/i liquidatore/i, determinandone i poteri.

25.2 In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio che residua dalla liquidazione, previo parere favorevole dell'Organismo competente ai sensi del Codice del Terzo Settore, verrà obbligatoriamente devoluto, con deliberazione programmatica del Consiglio di Indirizzo, e salva

diversa destinazione prevista per legge, a uno o più Enti del Terzo Settore che perseguano finalità analoghe a quelle previste all'art. 3 del presente statuto o, in mancanza, alla "Fondazione Italia Sociale" (istituita dalla legge di riforma del Terzo Settore).

25.3 I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa ed allo scadere del rapporto concessorio, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti

Art. 26

Clausola di Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme vigenti in materia.

Art. 27

Clausola Arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, aventi ad oggetto rapporti sociali tra i membri della Fondazione e tra questi e la Fondazione stessa o i suoi organi, come pure quelle all'interno degli organi o tra gli organi stessi, saranno risolte mediante arbitrato in conformità al regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano. Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre arbitri che dovranno essere nominati uno da ciascuna parte ed il terzo dagli altri due così nominati. Nel caso in cui una delle parti rifiuti o trascuri di nominare un arbitro o i due arbitri non nominino il terzo arbitro, esso sarà nominato dalla Camera di Commercio Internazionale. L'arbitrato sarà rituale e il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto".